

allora con gli altri Stati perchè le si riconoscesse tale privilegio, ed essa diveniva inviolabile per quelli che vi consentivano ¹⁾).

Non si trattava, per vero, che di un diritto di proprietà affatto fittizio che si sovrapponeva ai diritti dei privati, senza annullarli e anche senza diminuirli. L'insieme dell'Elide poteva bene appartenere a Zeus; ciò non impediva che ogni parcella del suolo appartenesse senza riserva a un proprietario distinto [363]. Gli uomini erano così poco menomati dal diritto di proprietà degli dèi, che vi trovavano al contrario una garanzia maggiore per il loro, almeno rispetto agli stranieri.

Ma gli dèi erano pure proprietari allo stesso titolo e nelle stesse condizioni dei mortali. Come questi, possedevano beni personali, mobili e immobili, di cui avevano la proprietà esclusiva e sui quali nessuno poteva sollevare pretese di sorta.

Il loro dominio aveva press'a poco le stesse origini del dominio dello Stato.

Ogni volta che una città nuova si fondava, c'era l'usanza di mettere da parte dei terreni per gli dèi. È la regola enunciata da Platone e da Aristotile ²⁾ e noi vediamo che nel I secolo prima dell'era nostra essa era scrupolosamente seguita dagli Ateniesi nelle loro colonie ³⁾. Non v'ha dubbio che non fosse già in vigore all'epoca remota in cui sorsero le città.

In guerra, c'era l'abitudine di dare agli dèi una parte del bottino ⁴⁾; era la giusta ricompensa dell'appoggio ch'essi avevano prestato al vincitore. Donde viene che si concedeva loro una parte delle terre conquistate, ordinariamente il decimo ⁵⁾).

Gli dèi si arricchivano spesso del prodotto delle confische giudiziarie. In molti decreti ateniesi si legge che, se un individuo si rende colpevole di un dato delitto, i suoi beni saranno confiscati e Athena ne avrà il decimo ⁶⁾. Una sentenza d'esilio decretata dal popolo d'Anfipoli contiene una disposizione analoga ⁷⁾. Il trattato del 446 tra Atene e Calcide prescrive ai Calcidiensi di giurare fedeltà ai loro alleati; quelli che [364] trascureranno questo dovere saranno colpiti di atimia, spogliati dei loro beni e il decimo di questi sarà attribuito a Giove ⁸⁾. Gli inventarii di Delo

¹⁾ C. I. Gr., 3137: Cauer, *Delectus inscrip. graec.*, 122-128, 208, 238; *Bulletin de corresp. hell.*, XI, pag. 323.

²⁾ Platone, *Leggi*, V, pag. 738 D: 'Ἐν τῇ τῆς γῆς διανομῇ πρώτοις (θεοῖς) ἐξαιρέτα τεμένη ἀποδοτέον. Aristotile, *Politica*, IV (VII), 9, 7.

³⁾ C. I. A., I, 31, 1. 9-11 (Τὰ τεμένη τὰ ἐξηρημμένα. Cfr. Harpocrasione, 'Ἀπὸ μισθωμάτων.

⁴⁾ Vedi i testi citati dallo Homolle nel *Dict. des antiq.*, I, pag. 366, nota 53.

⁵⁾ Tucidide, III, 50; Eliano, *Storie varie*, VI, 1.

⁶⁾ Andocide, I, 96; Senofonte, *Elleniche*, I, 7, 10 e 20; C. I. A., I, 31, 1. 24, 25.

⁷⁾ Cauer, *Delectus inscript. graec.*, 551.

⁸⁾ C. I. A., IV, 27 a, 1. 35 e seg.